



COORDINAMENTO NAZIONALE FLP SCUOLA

CAPO I-bis MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA - Articolo 4.

(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/ 2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro **120 giorni** decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

COMMENTO: Con detto comma si interviene per evitare avvicendamenti di docenti durante il prossimo anno scolastico. Infatti, onde assicurare continuità didattica agli alunni, la sentenza del Consiglio di Stato con la quale si è statuito che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non sono da ritenersi abilitati e quindi non hanno titolo ad essere presenti nelle GAE PROVINCIALI. L'applicazione di tale sentenza, che comporta l'esclusione dei diplomati dalle GAE e il licenziamento di coloro che, nel frattempo, in questi anni sono stati immessi in ruolo, seppur con riserva, viene rinviata di 120 giorni, per cui si consente per il prossimo anno di ottenere ancora la nomina in ruolo e/o l'incarico annuale.

- 1-bis.** Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

- a) trasformando i contratti di lavoro a **tempo indeterminato** stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a **tempo determinato** con termine finale fissato al **30 giugno 2019**;
- b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della **supplenza annuale** in precedenza conferita, un contratto a **tempo determinato** con termine finale non posteriore al **30 giugno 2019**.

COMMENTO: Posto quanto sopra, il governo decide che, i contratti stipulati con detto personale, al fine di assicurare continuità didattica agli alunni, devono, dopo i 120 giorni, in conseguenza dell'applicazione della sentenza del CDS, essere trasformati in contratti a tempo determinato con cessazione del rapporto al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il **50 per cento** dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle **graduatorie** di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma **1-quater** del presente articolo.

COMMENTO: Viene ribadito che alle GAE si continuano ad assegnare il 50% dei posti vacanti e disponibili riservati alle immissioni in ruolo. Nelle province ove le GAE sono esaurite o si esauriscono nel corso degli anni i posti vacanti vengono destinati alle procedure concorsuali, di cui appresso si dirà.

1-quater. Il restante **50 per cento** dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle **graduatorie di merito** delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

- a) **concorsi banditi nell'anno 2016** ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
- b) **concorso straordinario**, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il **50 per cento** dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
- c) **concorsi ordinari** per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il **50 per cento** dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

COMMENTO: Il restante 50% dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico viene riservato alle assunzioni dalle procedure concorsuali, dando priorità innanzi tutto alle graduatorie concorsuali del 2016 (ovviamente sino alla validità triennale (più l'anno di proroga della suddetta graduatoria) ed estendendo l'immissione in ruolo a tutti coloro che sono inclusi in graduatoria (per esempio se la graduatoria del concorso 2016 è stata approvata il 2 settembre 2016, la stessa opera per le assunzioni per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019- 2019/2020 – 2020/2021). Sui posti residui del concorso 2016 (quindi se la graduatoria è esaurita) – il 50% dei posti viene assegnato a un concorso straordinario e, successivamente, all'esaurimento di detta graduatoria, il 50% dei posti viene assegnato annualmente a un concorso ordinario (da bandire biennialmente)

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma **1-quater, lettera b)**, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno.

Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in **scienze della formazione primaria** o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) **diploma magistrale** con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/ 2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

COMMENTO: *Requisiti per partecipare al concorso straordinario. Potranno partecipare a tale concorso a) i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e che abbiano svolto, nell'ottennio antecedente la data di entrata in vigore della legge, almeno 2 anni scolastici di servizio nelle scuole statali (ogni anno è valutato se si è prestato servizio anche non continuativo per almeno 180 giorni ovvero ininterrottamente dal 1° febbraio e sino al termine delle lezioni con partecipazione agli esami e scrutini); b) i laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto, nell'ottennio antecedente la data di entrata in vigore della legge, almeno 2 anni scolastici di servizio nelle scuole statali (ogni anno è valutato se si è prestato servizio anche non continuativo per almeno 180 giorni ovvero ininterrottamente dal 1° febbraio e sino al termine delle lezioni con partecipazione agli esami e scrutini). Il concorso verrà bandito sia per posti comuni che per posti di sostegno e il servizio può essere stato prestato indifferentemente sulle due tipologie di posti.*

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai **posti di sostegno** possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma **1-quinquies**, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul **sostegno** conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

COMMENTO: *Ovviamente, al concorso per posti di sostegno sono ammessi a partecipare al concorso riservato solo i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado cui intendono partecipare (primaria o infanzia)*

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma **1-quinquies** in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

COMMENTO: *I concorsi sono regionali e si potrà partecipare al concorso riservato per un'unica regione su tutti i posti per cui sia abilitato o specializzato*

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma **1-quinquies** sono predisposte attribuendo **70 punti** ai **titoli** posseduti e **30 punti** alla **prova orale** di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di

livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il **servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione**, al quale sono riservati sino a **50** dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

COMMENTO: La valutazione verrà effettuata in 100mi. Punti 70 assegnati ai titoli e 30 assegnati alla sola prova orale da sostenere. Per 50 dei 70 punti è riservata la valutazione del servizio sia esso prestato su scuola statale che paritaria. Sono valutabili nei restanti 20 punti attribuibili i titoli universitari ed eventuali superamenti di concorsi docenti

1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

COMMENTO: Il concorso straordinario deve essere bandito entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma **1-quater** comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.